

AVV. AMELIA N. MANNINO

Patrocinante in Cassazione

Via [REDACTED] - [REDACTED]

Via [REDACTED] - [REDACTED]

Tel. e fax [REDACTED]

e-mail: ameliama@hotmail.it - pec: ameliamannino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

RICORSO

La Professoressa **Guerrieri Marilena**, [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED],

Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Amelia N. Mannino, cod.

fisc.: [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta procura alle liti

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e,

pertanto, da considerarsi in calce allo stesso (ex. Art. 83, comma 3, c.p.c.); il quale

indica il fax [REDACTED] e la pec: ameliamannino@pec.giuffre.it, presso cui

dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge,

ricorrente

CONTRO

1) **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [REDACTED]

2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI PALERMO, in persona del**

dirigente pro-tempore, [REDACTED]

**3) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA in persona del
dirigente pro tempore,** [REDACTED]

resistenti

Per l'annullamento

del decreto prot. n. 17815 del 24/07/2023 dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, ambito territoriale di Messina, nella parte in cui ha rideterminato il punteggio della Professoressa Guerrieri Marilena, con la decurtazione di n. 7 punti in tutte le graduatorie richieste **(All. 1)**

PREMESSO CHE

1) la Professoressa Guerrieri Marilena ha conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Fidia", con sede in [REDACTED], i seguenti titoli accademici:

- in data 15/07/2019 (anno accademico 2018/2019), il master annuale di I livello in "Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA", con votazione 106/110 **(All. 2)**;
- in data 05/03/2020 (anno accademico 2019/2020), il Diploma di perfezionamento annuale sulla "Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)" **(All. 3)**.

I suddetti titoli hanno attribuito rispettivamente punti 1 e 6 in tutte le graduatorie richieste dalla Professoressa.

2) Con nota prot. n. 0006201 del 06/03/2023, l'Istituto Superiore "G. Minutoli" di Messina ha proposto la rettifica del punteggio nelle graduatorie richieste dalla Professoressa Guerrieri Marilena, decurtando per ogni classe di concorso complessivamente n. 7 punti afferenti i suddetti titoli; a dire del detto istituto, la

decurtazione sarebbe stata proposta sulla base di comunicazione ricevuta in data 01.03.2023, prot. n. 0004508 dell'A.T. di Messina Ufficio VIII, riguardante le note MIUR relative a titoli rilasciati, fra gli altri, dalla Accademia di Belle Arti Fidia (**All. 4**).

3) la ricorrente ha contestato la suddetta nota, a mezzo del proprio procuratore con pec del 13/03/2023 (**All. 5**); l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII, Ambito territoriale di Messina ha riscontrato il superiore reclamo, con pec del 20/03/2023, per rappresentare di avere provveduto a chiedere alle competenti amministrazioni chiarimenti in merito alla validità dei titoli oggetto di reclamo (**All. 6**) e con pec del 03/05/2023, l'Istituto Superiore "G. Minutoli" ha comunicato di essere in attesa di ulteriori determinazioni da parte delle competenti Amministrazioni per poter revocare o confermare la proposta di rettifica del punteggio (**All. 7**).

4) Tuttavia, con provvedimento prot. N. 0017815 del 24.07.2023, che oggi si impugna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha disposto la rideterminazione del punteggio della Professoressa Guerrieri Marilena, decurtando n. 7 punti per ogni classe di concorso, del tutto arbitrariamente e illegittimamente e senza peraltro fornire alcuna valida motivazione (**cf. All. 1**).

L'odierna ricorrente, quindi, con pec del 02/08/2023, ha impugnato anche il detto provvedimento (**All. 8**). Con nota del 04/08/2023, prot n. 18767 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha rigettato l'istanza assumendo di avere recepito la proposta di decurtazione trasmessa dall'I.S. "G. Minutoli" e sostenendo che tale rettifica si sarebbe resa necessaria in quanto non risulta che, in relazione all'Accademia di Belle Arti

Fidia vi siano provvedimenti di autorizzazione all'erogazione di titoli post diploma accademico (All. 9).

Necessaria conseguenza della decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina è stata la rideterminazione del punteggio della Professoressa Guerrieri, con la decurtazione di n. 7 punti in tutte le classi di concorso per le quali la medesima aveva fatto richiesta.

5) A seguito ed a causa della detta decurtazione, la ricorrente ha perso numerose posizioni nelle graduatorie, con inevitabili conseguenze e danni non solo dal punto di vista lavorativo.

La Professoressa Guerrieri, infatti, ha perso la cattedra annuale e intera ed è stata assegnata, per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto Istruzione Superiore "Antonello" di Viale Giostra, Messina per uno spezzone di nove ore, con contratto di lavoro a tempo determinato del 04.09.2023 (All. 10) e presso il Liceo Scientifico "Sequenza" di Messina, per altro spezzone di nove ore, con contratto di lavoro a tempo determinato del 25.09.2023 (All. 11), il tutto con inevitabili influenze negative sulla qualità di vita, in quanto essendo stata assunta in due diversi istituti per uno spezzone di 9 ore ciascuno, le ordinarie attività di insegnante sono raddoppiate.

Tutto ciò premesso in fatto, il provvedimento emarginato viene impugnato per i seguenti

MOTIVI

A. Con nota prot. n. 4508 del 01.03.2023 (All. 12), avente ad oggetto "*Verifica titoli dichiarati in GPS – Trasmissione note MIUR relative a titoli rilasciati da ... Accademia di Belle Arti Fidia*" ..., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina, ha trasmesso le note di cui

all'oggetto per gli adempimenti di competenza, senza peraltro comunicare e/o diffidare le varie istituzioni scolastiche a decurtare i punteggi dei titoli conseguiti presso le Accademie ivi indicate, a prescindere e senza alcuna preventiva verifica, né avrebbe potuto farlo in quanto le note ministeriali nulla hanno disposto in tal senso.

Ma vi è di più!!! Nella nota prot. n. 0014853 del 30.05.2022 del MIUR -Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (All. 13), tramessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina, è espressamente dichiarato che l'Istituto denominato "Accademia di Belle Arti Fidia, di Stefanconi", fino al novembre dell'anno 2020, ha operato nel sistema dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), in qualità di istituto legalmente riconosciuto a partire dall'anno scolastico 1997/1998 in base all'art. 376 del d. lgs n. 297/1994.

La Professoressa Guerrieri ha conseguito i titoli accademici negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, come attestato anche all'Amministratore Giudiziario dell'Accademia Fidia Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo (All. 14).

E' evidente, quindi, che i titoli conseguiti dalla Professoressa Guerrieri negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, sono perfettamente validi e non rientrano nelle eventuali casistiche di rettifica dei punteggi.

I titoli accademici conseguiti presso le accademie rientranti nel sistema AFAM sono equipollenti alle lauree universitarie; necessaria conseguenza di ciò è che l'esclusione di un istituto dal detto sistema non può che operare per l'avvenire e non di certo essere retroattivo.

Oltre a ciò, non vi è alcuna normativa che preveda l'autorizzazione da parte del MIUR per l'istituzione di singoli corsi di studio all'interno della facoltà

universitarie o Accademie rientranti nel sistema AFAM e, quindi, totalmente equiparate alle Università; il Regolamento dei corsi dei master prevede che l'istituzione e l'attivazione dei singoli corsi siano deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta di una Scuola, di un Dipartimento, di un Centro interdipartimentale o di un Centro interistituzione, con sede amministrativa presso una delle Istituzioni interessate, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento e la proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico e dal Nucleo di Valutazione dell'Istituzione sulla base dei principi generali contenuti nel detto Regolamento.

Fra l'altro, la Direttiva prot. N. 170 del 21/03/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prevede, all'art. 1, comma 5, che *“Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (quale era l'Accademia Fidia sino alla revoca del 2021), gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali e gli enti culturali rappresentanti i Paesi e lingue sono inclusi nei curricula scolastici italiani sono soggetti di per sè qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b) ...” (All. 15).*

B. La decisione di verificare i titoli conseguiti - e di non invalidarli - è partita dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, a seguito di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche l'Accademia di Belle Arti Fidia, relativa al conseguimento di diplomi falsi che sarebbero stati rilasciati dalla istituzione accademica.

Il provvedimento di decurtazione del punteggio emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Messina nei confronti della Professoressa Guerrieri, quindi, mal si concilia con la tutela dei docenti e con i procedimenti penali ancora in corso riguardanti le varie accademie.

Il detto provvedimento, inoltre, è abnorme, arbitrario e illegittimo e l'invalidazione dei titoli non ha alcuna ragione accertata e statuita, in quanto la decurtazione è stata operata senza alcuna valida motivazione, senza un provvedimento del Miur che disponga espressamente la decurtazione del punteggio relativo ai titoli conseguiti presso l'Accademia Fidia e senza considerare che i titoli conseguiti dalla ricorrente risalgono a quando l'Accademia di Belle Arti Fidia era ancora nel sistema AFAM, quindi perfettamente validi e legittimanti il punteggio attribuito.

C. Il decreto impugnato è, altresì, viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L'esercizio del potere discrezionale impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale. Se ciò non avviene, come nel caso in esame, l'atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.

La ricorrente, nell'anno accademico 2021/2022 è stata assunta con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022 e con cattedra intera presso l'Istituto Superiore Isa-Conti di Lipari (**All. 16**) e nell'anno accademico 2022/2023 è stata

assunta con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2023 e con cattedra intera presso l'Istituto Superiore Minutoli di Messina (**All. 17**).

È evidente che la Professoressa Guerrieri aveva ragionevolmente fatto affidamento su quei punti che oggi sono stati decurtati in maniera del tutto arbitraria e illegittima.

La ricorrente, infatti, per i titoli oggetto di causa, aveva già ottenuto la valutazione di n. 7 punti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, dal loro conseguimento, fino alla emissione del decreto oggi contestato; conseguentemente, l'odierna ricorrente ha maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù che per due anni scolastici consecutivi ha avuto la cattedra annuale e intera.

Senonché, il Ministero oggi resistente, in maniera del tutto arbitraria e in palese violazione dei più elementari principi di ragionevolezza, ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dalla ricorrente, decurtando di 7 punti il punteggio già attribuito per i titoli di cui in premessa

D. Il provvedimento di decurtazione di n. 7 punti è discriminatorio nei confronti della Professoressa Guerrieri e altamente lesivo della posizione assunta nelle varie graduatorie, in quanto la stessa ha perso numerose posizioni in graduatoria e di conseguenza anche la cattedra intera e annuale (avuta negli anni precedenti), a differenza di altri colleghi che, nonostante abbiano conseguito i medesimi titoli presso la stessa accademia non hanno, ad oggi, subito decurtazioni di punteggio e quindi non hanno perso posizioni nelle rispettive graduatorie.

Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Messina conferma, con la nota prot. N. 18767 del 04/08/2023, di non avere assunto la medesima determinazione nei confronti di tutti i docenti che hanno

conseguito i titoli accademici presso l'Accademia Fidia, laddove espressamente dice che *“Si rappresenta che la medesima determinazione è stata e continuerà ad essere assunta rispetto a tutte le fattispecie analoghe, già rilevate o che saranno rilevate all'esito dei controlli previsti dalla normativa vigente”*.

E' evidente, quindi, che la ricorrente sta subendo un grave ed irreparabile danno a seguito di una decisione irragionevole e discriminatoria posta in essere dalla Pubblica Amministrazione che, ferma l'illegittimità della decurtazione per tutte le motivazioni su riferite, avrebbe quantomeno dovuto mantenere integro il punteggio della ricorrente con riserva, fino all'esaurimento delle verifiche riguardanti tutti i docenti e soprattutto fino alla definizione del processo penale che ha visto coinvolta l'accademia di Belle Arti Fidia.

Per tutte le superiori motivazioni, pertanto, il decreto oggi impugnato, laddove prevede la decurtazione di n. 7 punti, deve essere annullato.

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Alla luce dei superiori motivi di impugnazione e dei danni non solo dal punto di vista lavorativo e da perdita di chance che la ricorrente sta subendo, avendo perso la cattedra annuale intera, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di stress e maggiori costi e oneri, oltre alla circostanza che altri colleghi che hanno conseguito i medesimi titoli con la stessa Accademia non hanno subito alcuna decurtazione, come da ammissione da parte della stessa pubblica amministrazione, si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento, anche *inaudita altera parte*, che disponga la riassegnazione del suddetto punteggio, anche con riserva, al fine di non pregiudicare la posizione della Professoressa Guerrieri.

Tutto ciò premesso la Professoressa **GUERRIERI MARILENA**, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via preliminare e cautelare, emettere un provvedimento, anche *inaudita altera parte*, di riassegnazione anche con riserva, di n. 7 punti in tutte le graduatorie richieste dalla Professoressa Guerrieri Marilena;
- 2) Ritenere e dichiarare che la Professoressa Guerrieri Marilena ha validamente conseguito in data 15/07/2019 (anno accademico 2018/2019), il master annuale di I livello in “Metodologie didattiche per l’inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA” e in data 05/03/2020 (anno accademico 2019/2020), il Diploma di perfezionamento annuale sulla “Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”;
- 3) ritenere e dichiarare che i superiori titoli hanno attribuito alla Professoressa Guerrieri Marilena, rispettivamente punti 1 e 6 in tutte le graduatorie richieste; 4) ritenere e dichiarare illegittimo, arbitrario, abnorme e discriminatorio il decreto prot. n. 17815 del 24/07/2023 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, ambito territoriale di Messina, laddove ha rideterminato il punteggio con la decurtazione di n. 7 punti in tutte le graduatorie richieste dalla Professoressa Guerrieri Marilena, per tutte le motivazioni meglio dedotte nella narrativa del presente atto;
- 5) conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto della Professoressa Guerrieri Marilena alla riattribuzione di 7 punti in tutte le graduatorie, previa revoca e disapplicazione del Decreto prot. n. 17815 del 24/07/2023 dell’Ufficio scolastico

regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, ambito territoriale di Messina, nonché di tutti gli atti, presupposti, consequenziali e connessi;

6) accogliere il presente ricorso, con qualsiasi statuizione anche se non espressamente richiesta;

7) Condannare i resistenti in solido e/o ciascuno per quanto di competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla Professoressa Guerrieri a causa ed in conseguenza della decurtazione di 7 punti, nella misura in cui il Giudice riterrà equa e di giustizia;

8) condannare i resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.


Si allegano:

- 1) copia del decreto prot. n. 17815 del 24.7.23 e relativo allegato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina;
- 2) copia del master annuale di I livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA”;
- 3) copia del Diploma di perfezionamento annuale sulla “Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)”;
- 4) copia della nota prot. n. 6201 del 06.03.23 dell'Istituto Superiore “G. Minutoli”;
- 5) copia della pec del 13.03.2023;
- 6) copia della nota di riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII, Ambito territoriale di Messina 20/03/2023;
- 7) copia della pec del 03/05/2023 dell'Istituto Superiore “G. Minutoli”;

- 8) copia della pec del 02.08.2023;
- 9) copia della nota di riscontro prot. n. 18767 del 04.08.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina;
- 10) copia del contratto di lavoro a tempo determinato del 04.09.2023;
- 11) copia del contratto di lavoro a tempo determinato del 25.09.2023;
- 12) copia della nota prot. n. 4508 del 01.03.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina;
- 13) copia della nota prot. n. 0014853 del 30.05.2022 del MIUR -Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
- 14) copia della certificazione relativa ai titoli conseguiti dalla Professoressa Guerrieri;
- 15) copia della direttiva prot. n. 170 del 21.03.2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico;
- 16) copia del contratto di lavoro con scuola Lipari del 06.09.2021, anno scolastico 2020/2021;
- 17) copia del contratto di lavoro con l'Istituto Superiore "G. Minutoli" del 08/09/2022, anno scolastico 2022/2023.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € 259,00.

Barcellona P.G. 26/10/2023

Avv.  Anelia N. Mannino